

UNEP - Risposta 19 giugno 2023 - Firenze - Attestazione della conformità del titolo esecutivo stragiudiziale

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
 Direzione Generale del Personale e della Formazione
 Ufficio IV – Reparto UNEP

Pos. IV-DOG/03-1/2022/CA

Allegati: 2

Prot. m_dg.DOG.19/06/2023.0148200.U

ALLA PRESIDENZA
 DELLA CORTE DI APPELLO DI
 FIRENZE
 (Rif. Prot. 3837/2023 del 4.04.2023)

E, p.c. ALL'ISPETTORATO GENERALE
 DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 ROMA

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
 SEDE

mailto: ufficiostudi@consiglionazionaleforense.it

OGGETTO: Ufficio NEP di Firenze – Quesito in materia di attestazione della conformità del titolo esecutivo stragiudiziale.

E' pervenuto per competenza dall'Ufficio I della Direzione generale degli Affari Interni DAG il quesito dell'Ufficio NEP di Firenze – trasmesso con la nota di codesta Corte d'Appello richiamata in indirizzo – relativo alla materia indicata in oggetto, con il quale si chiede "se l'avvocato può certificare la conformità del titolo esecutivo stragiudiziale o se l'attestazione della conformità della trascrizione del titolo esecutivo sia competenza esclusiva del Funzionario UNEP con la conseguente esclusività della notificazione dello stesso da parte dell'Ufficio NEP".

Sulla materia, questa Direzione generale è già intervenuta da tempo con circolare prot. n. 6/325/035/CA del 25 febbraio 2005 (All.1), alla quale ci si riporta integralmente per i contenuti di principio, evidenziando che "l'attività di rilascio copie autentiche è ricollegabile a quanto disposto nell'art. 111 (da considerarsi vigente) del D.P.R. 15.12.1959 n° 1229 ("Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari"), il quale statuisce che l'ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti (1° comma) e in aggiunta a tale competenza il medesimo è anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione (2° comma)."

Nello specifico, la suddetta circolare chiarisce che "va riconosciuta all'ufficiale giudiziario la particolare attribuzione di fare le altre copie che deve consegnare alle parti, configurandosi tale funzione come meramente strumentale rispetto all'attività di notificazione posta in essere dal medesimo, non avendo il citato art. 111 D.P.R. 1229/59 conferitogli una generale competenza in materia di rilascio di copie autentiche di atti pubblici (che resta riservata, ai sensi dell'art. 14 Legge 4.1.1968 n° 15, al pubblico ufficiale emittente o depositario o destinatario, nonché al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o ad altro funzionario incaricato dal sindaco), né una competenza specifica al rilascio di copie conformi all'originale degli atti giudiziari, spettante ope legis al cancelliere."

Successivamente, nella nota prot. m_dg.DOG.04/02/2021.0023204.U emanata da questa Direzione generale in risposta ad apposito quesito della Corte di Appello di Perugia (All. 2), si evidenzia che la "stessa ratio va posta per l'esclusione della generale competenza in capo all'ufficiale giudiziario a certificare che la trascrizione del titolo esecutivo stragiudiziale nell'atto di precezzo corrisponde esattamente all'originale del titolo stesso, se il predetto atto di precezzo deve essere poi notificato in proprio dall'avvocato precettante".

Per svolgere le funzioni di notifica si avranno parte per alcuni funzionalità. Comunque questo funzionario dovrà comunque risultare in possesso dell'atto notificabile, se disponibile all'uso dell'utente. Le funzioni di notifica sono: inviare un messaggio di posta elettronica (o recapito di messaggio) tramite la quale si raggiunge in media età di consegna sui social network molti di più rispetto a quelli di posta elettronica.

Per maggiori dettagli:

corrispondenza della trascrizione al titolo originale stragiudiziale, con la conseguenza che, in ragione del fatto che la predetta attività di certificazione può essere svolta esclusivamente nell'ambito della procedura di notifica, questa dovrà inevitabilmente avvenire a mezzo UNEP."

Ulteriore conseguenza sarà quella di "interpretare la legge 53/1994 e l'art. 137 c.p.c. nel senso che la dichiarazione dell'avvocato circa l'impossibilità di procedere in proprio può essere resa anche per il caso dell'impossibilità di certificare la conformità del titolo esecutivo stragiudiziale se non avvalendosi del potere certificativo dell'Ufficiale giudiziario nell'ambito della procedura di notifica."

Roma, 19 giugno 2023

Il Direttore generale
Mariaisabella Gandini

Ministero della Giustizia

Dove siamo

Via Arenula, 10 - 00166 Roma
tel. +39 06 68851

Contatti

Assistenza

Intranet

Biblioteca Centrale Giuridica

Amministrazione trasparente

Accessibilità

Note legali

Privacy policy

Mappa del sito

Ogni volta che clicchi su un link tecnico o di terze parti per alcuna funzionalità. Chiudendo questo banner, cliccando in un'altra sollecitazione o accedendo ad un'altra pagina del sito, si accetta questo allusivo dei cookie. Se però si accettasse di utilizzare le tecnologie di terze parti, queste farebbero (principalmente la visualizzazione di media e/o la condivisione sui social network) potrebbero essere riconosciuti i propri dati. Per maggiori informazioni, consultate la pagina Privacy Policy.

Preferenze

Salva preferenze

Privacy Policy